

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

ATTI DELLA CONFERENZA OPERATIVA – ORGANO DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA
SICILIA

(Articolo 3, comma 3, l.r. 8 maggio 2018, n. 8)

Documento inerente il D.M. n. 2 del 02 Gennaio 2025 Riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo – Individuazione criteri specifici redatti dalla Regione Siciliana e dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ai fini della verifica di ammissibilità e dell’istruttoria tecnica delle richieste di finanziamento degli interventi proposti dagli Enti Locali.

Con D.M. n. 2 del 02 Gennaio 2025 sul “*Riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo*”, in applicazione dei commi 695 e 696 dell’art. 1 della L. n. 197/2022, sono stati individuati:

- i criteri per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo - All. 1;
- le modalità di monitoraggio delle risorse attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati;
- le modalità di revoca delle risorse;
- la procedura di programmazione degli interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano - art. 1 e All. 2.

Il Fondo per il contrasto del consumo di suolo potrà finanziare interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano tesi a contrastare il consumo del suolo con la finalità di avviare azioni di “*ripristino*” delle superfici di suolo “*consumato*”.

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 2/2025, le aree sulle quali sono programmati gli interventi a valere sul Fondo per il contrasto del consumo di suolo devono essere pubbliche e prive di vincoli ostativi per la realizzazione dell’intervento, che, una volta completato, determina un vincolo urbanistico definitivo di “*area verde inedificabile ad uso pubblico*”; il finanziamento è erogato esclusivamente a seguito dell’impegno, assunto mediante determina del Consiglio Comunale, di introduzione sull’area di intervento del vincolo di “*area verde inedificabile ad uso pubblico*” negli strumenti urbanistici.

In relazione alla procedura di programmazione degli interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano di cui all’art. 1 e all’Allegato 2, il decreto prevede tre distinte fasi di istruttoria delle proposte progettuali che saranno presentate, così definite: 1) Verifica di ammissibilità della proposta, di competenza delle Regioni; 2) Istruttoria tecnica, di competenza delle Autorità di Bacino Distrettuali territorialmente competenti, d’intesa con le Regioni interessate; 3) Verifica di significatività, di competenza del MASE, con il supporto scientifico di ISPRA e il supporto tecnico e operativo delle Autorità di Bacino Distrettuali e delle Regioni interessate.

Successivamente alla pubblicazione del D.M. n. 2/2025 sul sito istituzionale del MASE la Direzione Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (USSA) del Ministero ha convocato diverse riunioni con le Autorità di Bacino Distrettuali e le Regioni per discutere le procedure operative di cui all’Allegato 2 del D.M., finalizzate alla programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano.

In esito alle predette riunioni, al fine di dare seguito all'applicazione delle procedure per il riparto del Fondo per il contrasto del consumo di suolo di cui al decreto, il MASE ha definito il documento *“Criteri generali per le attività istruttorie”*, trasmesso dalla Direzione Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (USSA) del MASE alle Autorità di Bacino Distrettuali ed alle Regioni con nota prot. n. 91600 del 14/05/2025.

In tale documento si prevede che ai fini del finanziamento dei progetti proposti dagli Enti Locali per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano a valere sulle risorse del Fondo in oggetto di cui alla Legge n. 197/2022, le Regioni possano identificare *“criteri specifici”* per l'espletamento dell'istruttoria di ammissibilità dei progetti che evidenzino la rilevanza degli interventi proposti e determinino quindi la priorità degli stessi, in funzione della compresenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) cofinanziamento dell'intervento;
- b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;
- c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

Nello stesso summenzionato documento del MASE si dispone che la Autorità di Bacino Distrettuali possano stabilire *“criteri specifici”* per il territorio di propria competenza, da utilizzare per l'istruttoria tecnica in affiancamento ai Criteri generali del MASE, riguardanti i seguenti aspetti:

- a) gli strumenti stralcio di pianificazioni di bacino di riferimento e tipologia degli elementi informativi necessari;
- b) gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico dell'intervento di rinaturalizzazione suolo.

I suddetti *“criteri specifici”* definiti dalle Autorità di Bacino Distrettuali devono essere oggetto di discussione e parere in sede di Conferenza Operativa e, ai fini delle attività previste dal D.M. e tale parere rappresenta l'intesa che le Regioni esprimono in fase di istruttoria tecnica.

Inoltre, il paragrafo 3 dell'all. 2 al DM, specifica i contenuti dell'istruttoria tecnica a cura delle Autorità di Bacino Distrettuali, relativi alla verifica di: 1) compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente; 2) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli; 3) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il MASE nella predetta nota prot. n. 91600 del 14/05/2025 ha evidenziato che *“la precisazione di detti criteri consentirà la pubblicazione degli avvisi, da parte di codeste Regioni, per l'avvio della presentazione delle proposte di intervento da parte degli Enti locali... ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 1, c. 3 (Ndr: 180 gg dalla pubblicazione del decreto, entro i quali le Regioni avviano la raccolta delle proposte di intervento) del D.M., questa Direzione Generale terrà conto del periodo di sospensione delle attività necessario alla definizione dei contenuti del documento allegato”* (Ndr: documento *“Criteri generali per le attività istruttorie”*).

Con nota prot. n. 15114 del 26/05/2025, al fine di acquisire il contributo della Regione sui predetti criteri, questa Autorità ha chiesto al competente Dipartimento regionale dell'Ambiente di esprimersi in tal senso.

Con nota prot. n. 54066 del 29/07/2025, acquisita al prot./AdB n. 21119/2025 il Dipartimento regionale dell'Ambiente ha trasmesso il proprio contributo all'elaborazione del documento *“Criteri generali e specifici per le attività istruttorie di cui al DM n. 2 del 02.01.2025 - Riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo”*.

Per quanto sopra, con il presente rapporto istruttorio, si sottopongono alla S.V. i Criteri Specifici redatti dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai fini dell'istruttoria di priorità regionale (trasmessi a questa Autorità con nota prot. n. 54066 del 29/07/2025, acquisita al prot. AdB n. 21119 del 31/07/2025, in riscontro alla richiesta di questa Autorità avanzata con nota prot. n.15114 del 26/05/2025) e quelli redatti dallo scrivente Servizio ai fini dell'espletamento dell'istruttoria tecnica da parte di questa Autorità, come previsto dalla norma in oggetto e richiesto dal MASE – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque, con nota pro. n. 91600 del

14/05/2025 (acquisita al prot. AdB n. 14069 del 15/05/2025), affinché questa Autorità possa procedere alla convocazione della Conferenza Operativa nella quale i suddetti criteri saranno condivisi con la Regione, come richiesto dal MASE con la sopracitata nota prot. n. 91600/2025.

GRADUAZIONE CRITERI SPECIFICI AI FINI DELL'ISTRUTTORIA DI PRIORITÀ DI COMPETENZA REGIONALE

a) cofinanziamento dell'intervento:

Si propone di attribuire un punteggio proporzionale secondo gli intervalli percentuali indicati nel documento "CRITERI GENERALI PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE"; tuttavia, i punteggi attribuibili per intervallo non hanno incremento lineare. Tale scelta allo scopo di non penalizzare ulteriormente gli Enti Locali più svantaggiati.

Priorità da valutare	Percentuale	Punteggio	Note:
1) Cofinanziamento	da 0% a 5%	0 – 1,5	Punteggio da calcolare proporzionalmente alla percentuale di cofinanziamento, per intervallo, con arrotondamento a 2 decimali. Il bando deve specificare se la quota di cofinanziamento resta invariata o si ridurrà in proporzione alle economie
	da 5% a 10%	1,5 – 2,5	
	da 10% a 20%	2,5 – 3,5	
	da 20% a 40%	3,5 – 4,0	
	>40%	4,0	
	MAX	4 PUNTI	

Il punteggio, fino alla concorrenza del 40%, sarà calcolato applicando le seguenti formule:

da 0% a 5%	0 – 1,5	$\% \text{cof} * 1,5 / 5$
da 5% a 10%	1,5 – 2,5	$[(\% \text{cof} - 5) / 5] + 1,5$
da 10% a 20%	2,5 – 3,5	$[(\% \text{cof} - 10) / 10] + 2,5$
da 20% a 40%	3,5 – 4,0	$[(\% \text{cof} - 20) * 0,5 / 20] + 3,5$

Di seguito, a maggior chiarimento, la simulazione per percentuali da 1 a 40

	%	P			%	P			%	P
$\% \text{cof} * 1,5 / 5$	1	0,3			15	3			29	3,73
	2	0,6			16	3,1			30	3,75
	3	0,9			17	3,2			31	3,78
	4	1,2			18	3,3			32	3,80
	5	1,5			19	3,4			33	3,83
$[(\% \text{cof} - 5) / 5] + 1,5$	6	1,7			20	3,5			34	3,85
	7	1,9		$[(\% \text{cof} - 20) * 0,5 / 20] + 3,5$	21	3,53			35	3,88
	8	2,1			22	3,55			36	3,90
	9	2,3			23	3,58			37	3,93
	10	2,5			24	3,60			38	3,95
	11	2,6			25	3,63			39	3,98
$[(\% \text{cof} - 10) / 10] + 2,5$	12	2,7			26	3,65			40	4,00
	13	2,8			27	3,68				
	14	2,9			28	3,70				

b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;

L'attribuzione dei primi due punti si riferisce alla previsione del progetto nell'ambito della programmazione comunale (Piano Triennale delle opere pubbliche) e/o in altri strumenti di pianificazione urbanistica.

Per l'attribuzione degli altri due punti, sono state scelte condizioni in virtù delle quali il progetto risulta suscettibile di determinare significative ricadute in termini di rafforzamento della connettività ecologica o di rafforzamento diretto nell'ambito di Aree Naturali Protette.

Priorità da valutare	Criterio	Punti
2) Rilevanza intervento di rinaturalizzazione	Inserimento del progetto nel Piano Triennale delle OOPP	1
	L'intervento è inserito, almeno, in uno strumento di pianificazione urbanistico territoriale vigente	1
	Intervento localizzato in uno dei seguenti ambiti della Rete Ecologica Siciliana: <ul style="list-style-type: none"> • corridoio lineare, • corridoio diffuso, • zona cuscinetto o buffer zones, • pietra da guado o stepping stones. 	1
	Intervento localizzato in un'Area Naturale Protetta	1
	MAX	4 PUNTI

c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

Per quanto concerne la declinazione del terzo criterio, si è ritenuto di identificare un riferimento normativo utile a definire in modo, per quanto possibile, univoco il concetto di "intervento di rigenerazione urbana": infatti, condizione preliminare necessaria all'attribuzione di qualsiasi punteggio, per la priorità in argomento, è che il progetto di rinaturalizzazione, per il quale viene richiesto il finanziamento, ricada nell'ambito di un intervento di rigenerazione urbana.

Il riferimento normativo individuato è l'art. 33, comma 4, della L.R. n. 19 del 13/08/2020 e ss. mm. e ii. ¹

¹**Art. 33, comma 4, lettera c), L.R. n. 19 del 13/08/2020** Ai fini della presente legge, costituiscono interventi di rigenerazione urbana: a) gli interventi di "qualificazione edilizia", per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione di uno o più fabbricati che presentino scarsa qualità edilizia in quanto non soddisfano i requisiti minimi igienico-sanitari e di sicurezza sismica, di efficienza energetica e di sicurezza degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche. Costituiscono interventi di "qualificazione edilizia" anche gli interventi conservativi che, pur mantenendo l'edificio originario, almeno nelle strutture principali e nella configurazione volumetrica, consentono comunque di realizzare i miglioramenti sopra elencati e la rispondenza dei requisiti tecnici ai fini dell'agibilità. La "qualificazione edilizia" si attua con intervento diretto se riferita a singoli manufatti o a blocchi di edifici che impegnano un'area di estensione non superiore a 5 mila metri quadrati, ovvero mediante la predisposizione di un piano attuativo, da approvarsi in variante, qualora l'intervento interessi **ambiti urbani estesi oltre i 5 mila metri quadrati**, fermo restando l'adeguamento delle dotazioni di infrastrutture e servizi pubblici, qualora l'intervento comporti variazioni sostanziali e funzionali delle destinazioni d'uso non compatibili con le previsioni urbanistiche del PUG; tali interventi rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni; b) gli interventi di "ristrutturazione urbanistica", come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale n. 16/2016; tali interventi sono consentiti previa predisposizione di apposito piano attuativo in variante alle previsioni dello strumento urbanistico ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a); c) tra gli interventi previsti dalla lettera b) possono annoverarsi anche gli interventi di "addensamento o sostituzione urbana" consistenti nella riquilificazione, anche con possibili incrementi volumetrici, di aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria e **la demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa**, con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie secondo le indicazioni del PUG.

Per l'attribuzione dei punteggi ci si è rifatti ad alcune specifiche contenute nel predetto comma 4, mentre un punto potrà essere attribuito qualora l'intervento di rigenerazione urbana, di cui è parte il progetto di rinaturalizzazione, risultasse essere inserito in uno strumento urbanistico.

Priorità da valutare	Criterio	Punti
3) Rilevanza intervento di rigenerazione urbana	L'intervento di rinaturalizzazione ricade nell'ambito di un progetto di rigenerazione urbana come definito dall'art. 33, comma 4, della L. R. n. 19 del 13/08/2020 e ss. mm. e ii.	1
	Il progetto di rigenerazione urbana interessa un ambito urbano esteso oltre i 5 mila metri quadrati	1
	Il progetto di rigenerazione urbana è inserito, almeno, in uno strumento di pianificazione urbanistico territoriale vigente	1
	L'intervento di rinaturalizzazione si realizza a seguito di "demolizione senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa"	1
	MAX	4 PUNTI

CRITERI SPECIFICI AI FINI DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI BACINO

Come previsto dall'Allegato 2 *"Procedura per la programmazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano"* al D.M. n. 2 del 02/01/2025, le Autorità di bacino distrettuali conducono l'istruttoria tecnica che *"riguarda i seguenti aspetti relativi alla:*

- a) Compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente (piani stralcio sull'assetto idrogeologico, piani stralcio sulla gestione delle acque, eventuali piani stralcio sulla difesa della risorsa suolo, ecc...);*
- b) Compatibilità con le tipologie di rinaturalizzazione dei suoli riportate nel successivo paragrafo 7, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;*
- c) Compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico..."*

Ai fini della individuazione degli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione del suolo proposti dagli Enti Locali, questa Autorità di Bacino individua quali strumenti stralcio di pianificazione di bacino:

- **il Piano Stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico P.A.I.** di cui alla L. n. 183/89 e del D.L. n. 180/89, convertito in L. n. 267/98;
- **il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni P.G.R.A.** di cui all'art. 7 del D. Lgs. 49/2010, approvato con D.P.C.M. 01/12/2021;
- **il Piano di Gestione delle Acque** di cui alla Direttiva 2000/60/CE (secondo aggiornamento 2021-2027, approvato con D.P.C.M. 07/06/2023).

Premesso che:

- i progetti da finanziare con le risorse del Fondo per il contrasto del consumo di suolo devono riguardare, come disposto dall'art. 5 del D.M. 2/2025, aree pubbliche e prive di vincoli ostativi per la realizzazione dell'intervento, site in ambito urbano o periurbano, che, una volta completato l'intervento, sono sottoposte ad un vincolo urbanistico definitivo di *"area verde inedificabile ad uso pubblico"*;

- gli interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati e la rigenerazione urbana possono contribuire, in linea generale, a ridurre il rischio idrogeologico, grazie al miglioramento delle condizioni di stabilità del terreno superficiale, al contributo che possono fornire in merito al rispetto del principio di invarianza idrologica o idraulica e alla riduzione del consumo di suolo, esplicando, anche in aree non perimetrate in dissesto nel PAI vigente, un'azione di prevenzione/mitigazione dei fenomeni di dissesto geomorfologico superficiale, di esondazione e di tutela dei corpi idrici e dei versanti;
- gli interventi di de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione del suolo sono in generale compatibili con il PGRA, attuando la misura prevista dalle N.d.A. "TH_ITR191_WFD_E22St - Mantenimento della permeabilità dei suoli e della capacità di invaso";
- tra le misure di gestione delle risorse idriche del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia sono previste misure per la riduzione dei prelievi idrici, azione che contribuisce a contrastare la siccità e la desertificazione (problematica di grande rilevanza nella Regione Sicilia), favorendo la protezione, oltre che della risorsa "acqua", della risorsa "suolo", contribuendo, quindi, a contrastare al dissesto;
- gli interventi proposti devono essere compatibili con interventi già realizzati o programmati/programmabili per la mitigazione del rischio idrogeologico correlato alla presenza di dissesti censiti nel PAI e/o nel PGRA vigenti o in corso di aggiornamento;
- nel caso in cui l'intervento proposto di rinaturalizzazione del suolo interessi un'area cartografata a pericolosità geomorfologica/idraulica nel PAI vigente o in corso di aggiornamento, la realizzazione delle opere previste nel progetto non deve in alcun caso aumentare le condizioni di rischio idrogeologico esistenti nell'area;
- l'intervento proposto non deve causare un deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici inseriti nel Piano di Gestione Acque e/o ostacolare il raggiungimento del buon stato/potenziale;
- nel caso di fenomeni franosi, la realizzazione di interventi quali la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento, la realizzazione di opere di raccolta e regimazione delle acque meteoriche ed allontanamento delle aree in dissesto (con eventuale recupero delle acque), le lavorazioni del terreno (riprofilatura, gradonatura) ed in generale la sistemazione dell'area con interventi di ingegneria naturalistica sono interventi compatibili con il PAI e contribuiscono alla riduzione dell'aliquota di acque di ruscellamento e al rafforzamento della coltre superficiale di suolo, determinando di conseguenza un miglioramento delle condizioni di stabilità del pendio in erosione/frana;
- nelle aree in frana la piantumazione di essenze arbustive/arboree è un intervento compatibile con il PAI poiché contrasta i fenomeni gravitativi, grazie all'azione protettiva svolta dagli apparati radicali, aumentando la resistenza del terreno all'erosione e contribuendo alla stabilizzazione del pendio;
- nelle aree a pericolosità idraulica da esondazione gli interventi di rimboschimento/piantumazione di essenze arboree e arbustive, al di fuori dell'alveo e delle fasce di rispetto di cui al R.D. n. 523/1904, sono compatibili con il PAI e il PGRA, in quanto contribuiscono alla riduzione della pericolosità grazie al contributo che producono in termini di ritenzione delle acque;
- nei versanti interessati da fenomeni di dissesto, la demolizione di manufatti è un intervento compatibile con il PAI, in quanto comporta una riduzione dei carichi sul pendio e quindi contribuisce al miglioramento della stabilità globale dell'area;
- nelle aree a pericolosità idraulica la demolizione di manufatti nell'alveo o nelle aree di pertinenza e la conseguente rimozione di ostacoli al deflusso delle acque fluviali è compatibile con il PAI e il PGRA in quanto determina un ampliamento della sezione idraulica e/o delle aree di espansione delle piene, contribuendo, quindi alla mitigazione del rischio idraulico da esondazione (attuazione della misura del PGRA "TTH_ITR191_WFD_E27St - Dismissione di opere e manufatti al fine di migliorare i processi geomorfologici e le forme fluviali naturali – riequilibrio della funzionalità fluviale);
- nelle aree a pericolosità idraulica da esondazione la creazione di sistemi di raccolta e immagazzinamento delle acque meteoriche, quali bacini di infiltrazione o di ritenzione, serbatoi o cisterne, è un intervento compatibile con il PAI e il PGRA, in quanto contribuisce al trattenimento delle acque di drenaggio e alla riduzione dei volumi della piena fluviale e quindi alla mitigazione del rischio idraulico da esondazione

(attuazione della misura del PGRA “TTR191_ ITH_FRMP2021A_005- Misure per la riduzione delle portate nelle reti di drenaggio naturale o artificiale, potenziamento della capacità di infiltrazione, realizzazione e/o ripristino dei sistemi naturali di ritenzione delle acque e infrastrutture verdi o blu” e nelle aree urbane, della misura “ITH_ITR191_FD_251 - Misure per incrementare l’efficacia delle reti di drenaggio urbano, drenaggio urbano sostenibile, principio di invarianza idraulica, vasche di laminazione, canali di gronda). I manufatti quali serbatoi, cisterne o similari devono, tuttavia, essere interrati o posti al di fuori dell’area a pericolosità;

- la rigenerazione urbana di edifici ricadenti in aree a pericolosità idraulica che applica tecniche di “*flood proofing*” è una attività compatibile con il PAI e il PGRA, in quanto determina una mitigazione del rischio idraulico a cui sono soggette le opere, grazie alla diminuzione della vulnerabilità degli edifici esistenti (attuazione della misura del PGRA “ITH_ITR191_FD_121 - Interventi per la riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti: misure di adattamento (flood proofing)”;
- Gli interventi di rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua, consistenti in eliminazione delle opere impermeabili e messa in opera di strutture flessibili spontaneamente rinaturabili, con eventuale piantumazione di essenze autoctone, sono compatibili con il PAI e il PGRA, in quanto tale tipologia di interventi contribuisce sia ad una creazione di “infrastrutture verdi” sia alla mitigazione del rischio idrogeologico correlato al rischio esondazione (attuazione della Misura del PGRA “ITH_ITR191_WFD_E29St - Realizzazione di interventi per la riqualificazione dei corsi d’acqua per il miglioramento ecologico”), nonché al miglioramento dello stato del corpo idrico superficiale;
- i progetti che prevedono tra le lavorazioni secondarie integrative elencate nell’Allegato 2, par. 7, al D.M. 2/2025 “*azioni non strutturali di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi (attività ricreative ed educative con scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc)*” ed in generale la fruizione dell’area rinaturalizzata/rigenerata è compatibile con il PAI alle condizioni indicate nelle N.d.A. ed in particolare, nel caso di aree di intervento ricadenti all’interno di aree a pericolosità geomorfologica/idraulica/ elevata e molto elevata, alle condizioni indicate agli artt. 21, comma 2 e comma 3, lett. e), all’art. 26, comma 2 e comma 3, lett. d) delle N.d.A. del P.A.I.; la fruizione dell’area ai fini educativi attua la misura del PGRA denominata “ITH_ITR191_WFD_E5Ca - Azioni di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ambientali, sul valore della risorsa acqua, sul risparmio idrico e sulla percezione del rischio Alluvioni”, contribuendo a mitigare indirettamente il rischio idrogeologico grazie ad azioni preventive di informazione e sensibilizzazione della popolazione;
- i progetti che prevedono tra le lavorazioni secondarie integrative la realizzazione di impianti irrigui in sub-irrigazione e sistemi di recupero delle acque meteoriche (come piccoli invasi e laghetti collinari) sono compatibili con le misure di riduzione dei prelievi idrici del Piano di Gestione Acque e contribuiscono a contrastare la siccità e la desertificazione e a proteggere il suolo agrario, favorendo quindi anche il contrasto al dissesto idrogeologico;
- gli interventi di riqualificazione urbana sono compatibili con il PAI a condizione che se ricadono in aree a pericolosità geomorfologica/idraulica elevata e molto elevata, non prevedano ricostruzioni con aumenti della volumetria esistente e del carico urbanistico;
- gli interventi per il contrasto del consumo di suolo da realizzare all’interno o nei pressi di siti appartenenti alla Rete ecologica regionale, grazie alla de-impermeabilizzazione e all’inerbimento, sono compatibili con il PAI, il PGRA e il Piano di Gestione Acque, in quanto contribuiscono sia alla costruzione/potenziamento dell’infrastruttura verde del tessuto urbano sia alla mitigazione del rischio idrogeologico;

Si propongono i seguenti **criteri specifici** da considerare per valutare, durante l’istruttoria tecnica dell’Autorità, se l’intervento proposto sia compatibile con gli strumenti di pianificazione di settore summenzionati e identificare la sussistenza di effetti di mitigazione del rischio idrogeologico prodotti dall’intervento.

1) compatibilità dell'intervento con i seguenti tre strumenti di pianificazione di bacino vigenti:

Strumento di Pianificazione di Bacino	Criterio	Punteggio
Piano di Gestione delle Acque (PdGA)	L'intervento può contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali del PdGA (*)	0,5
	L'intervento contribuisce ad ampliare/potenziare l'infrastruttura verde del tessuto urbano e/o alla sua fruibilità (**)	0,5
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) frane	L'intervento ricade in area censita nel PAI o non censita nel PAI ma in dissesto (***) e prevede attività/opere consentiti dalle N.d.A. del PAI	1
	L'intervento ricade in area censita nel PAI o non censita nel PAI ma in dissesto (***) e prevede attività/opere consentiti dalle N.d.A. del PAI previa verifica di compatibilità	0,5
	L'intervento non ricade all'interno di un'area in dissesto e non modifica la condizione di stabilità del versante	0
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) alluvioni e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	L'intervento ricade in area censita nel PAI/PGRA o non censita nel PAI/PGRA ma a rischio alluvione (***) e prevede attività/opere consentiti dalle N.d.A. del PAI	1
	L'intervento ricade in area censita nel PAI o non censita nel PAI ma a rischio alluvione (***) e prevede attività/opere consentiti dalle N.d.A. del PAI previa verifica di compatibilità	0,5
	L'intervento non ricade in un'area soggetta a fenomeni di esondazione.	0

2) compatibilità dell'intervento con le tipologie di opere di rinaturalizzazione:

Percentuale di opere di rinaturalizzazione	Tipologia di opere di rinaturalizzazione	Punteggio
opere di rinaturalizzazione >90%	Lavorazioni primarie e secondarie	3
	Lavorazioni primarie	2,5

opere di rinaturalizzazione tra 71% e 90%	Lavorazioni primarie e secondarie	2
	Lavorazioni primarie	1,5
Opere di rinaturalizzazione tra il 51% e il 70%	Lavorazioni primarie e secondarie	1
	Lavorazioni primarie	0,5
Opere di rinaturalizzazione tra 31% e 50%	///	0

3) Compatibilità con la mitigazione o riduzione della pericolosità o del rischio idrogeologico (*):**

Strumento di Pianificazione di Bacino	Tipologia di opere di rinaturalizzazione	Punteggio
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) frane	Realizzazione di opere di raccolta e regimazione delle acque meteoriche finalizzata al loro recupero ed allontanamento dall'area in frana (***)	0,3
	Piantumazione di essenze arbustive/arboree	0,3
	Demolizione di manufatti all'interno dell'area a pericolosità	0,3
	Riprofilatura, gradonatura del pendio ed in generale sistemazione dell'area con interventi di ingegneria naturalistica	0,2
	Creazione di zone a verde non fruibili all'interno delle aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata, ai fini della mitigazione del rischio	0,1
	Altro (specificare)	0,1
	L'intervento non ricade in area a pericolosità geomorfologica	0
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) alluvioni e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	Rimboschimento/piantumazione di essenze arboree e arbustive, <u>al di fuori dell'alveo e delle fasce di rispetto di cui all'art. 96 del R.D. n. 523/1904</u>	0,3
	Demolizione di manufatti nell'alveo o nelle aree di pertinenza	0,3
	Creazione di sistemi di raccolta e immagazzinamento delle acque meteoriche (al di fuori delle aree soggette a pericolosità idraulica)	0,3
	Rigenerazione urbana di edifici ricadenti in aree a pericolosità idraulica che applica tecniche di "flood proofing"	0,3
	Interventi di rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, consistenti in eliminazione delle opere impermeabili e messa in opera di strutture flessibili spontaneamente rinaturabili, con eventuale piantumazione di essenze autoctone	0,3

	Fruizione dell'area rinaturalizzata/rigenerata, purché compatibile con il livello di pericolosità idraulica dell'area	0,1
	Altro (specificare)	0,1
	L'intervento non ricade in area a pericolosità idraulica	0

(*) Ad esempio: la realizzazione di sistemi di recupero delle acque meteoriche contribuisce alla gestione sostenibile (prelievi) dei corpi idrici superficiali e sotterranei inseriti nel Piano;

gli interventi di de-impermeabilizzazione e integrazione/arricchimento del suolo favoriscono l'infiltrazione delle acque meteoriche e la ricarica della falda acquifera, contribuendo a contrastare le alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei e quindi ad impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici. Gli stessi interventi, inoltre, contribuiscono a migliorare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei grazie all'azione di filtro (fisico, chimico e biologico) operata dal suolo, contribuendo anche in questo modo all'obiettivo di prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici;

gli interventi di naturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua e delle aree di pertinenza idraulica contribuiscono ad incrementare al miglioramento ecologico del corpo idrico.

(**) Il criterio di considerare se l'intervento ricade in aree della Rete Ecologica è già stato inserito nei criteri specifici di valutazione della Regione.

(***) L'intervento ricade in un'area censita nel PAI vigente o in corso di approvazione; nel caso di aree in dissesto non censite nel PAI/PGRA vigente, contestualmente alla presentazione del progetto dovrà essere inoltrata dal Soggetto proponente istanza di aggiornamento del PAI vigente, ai sensi dell'art. 7 delle N.d.A. del PAI

(****) Nel caso di creazione di sistemi di recupero e immagazzinamento delle acque meteoriche quali laghetti, cisterne e serbatoi interrati, tali opere devono essere realizzate al di fuori dell'area a pericolosità geomorfologica/idraulica.

Il Funzionario direttivo

Valeria Innocente

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93*

Il Dirigente del Servizio

Antonino D'Amico



Documento firmato da:
ANTONINO COSIMO
D'AMICO
06.08.2025 13:55:56
UTC

Il Segretario Generale
SANTORO



Firmato digitalmente
da LEONARDO
SANTORO
Data: 2025.08.06
17:18:30 +02'00'